

COMUNE DI CASALBORGONE
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A
DOMICILIO

TITOLO I
NORME GENERALI

- Art.1 Oggetto del regolamento
Art.2 Istituzione e svolgimento del servizio
Art.3 Finalità del servizio
Art.4 Utenti del servizio

TITOLO II
AMMISSIONE AL SERVIZIO

- Art.5 Modalità di accesso

TITOLO III
ONERI FINANZIARI

- Art.6 Spese a carico degli utenti
Art.7 Modalità di pagamento

TITOLO IV
NORME FINALI

- Art.8 Trattamento dati personali
Art.9 Entrata in vigore

Approvato con deliberazione C.C. n° 4 del 12/03/03

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti a domicilio ai soggetti di cui al successivo art. 4;
 - b) i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio di cui alla precedente lettera a).

Art. 2 Istituzione e svolgimento del servizio

1. E' istituito il servizio di distribuzione di pasti a domicilio.

Il servizio viene gestito dal Comune come servizio a domanda individuale.
2. Il servizio è assicurato per un solo pasto al giorno, tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica e per tutto il periodo dell'anno.
3. Il menù giornaliero, unico per tutti gli utenti del servizio, è quello predisposto dagli uffici e sottoposto all'approvazione da parte del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. .
4. Gli uffici comunali provvedono:
 - a) a comunicare periodicamente alla ditta incaricata del servizio il numero dei pasti da preparare per gli utenti ammessi al servizio, aggiornandolo degli esiti dell'istruttoria di cui al terzo comma del successivo articolo cinque, delle avvenute cessazioni dal servizio e delle comunicazioni di cui al successivo comma otto;
 - b) al conteggio mensile dei pasti erogati per ogni singolo utente;
 - c) alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.
5. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori igienici forniti dal Comune.
6. Il servizio, tenuto conto delle caratteristiche dei richiedenti, prevede le seguenti modalità di erogazione:
 - a) la preparazione e la consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno;
 - b) il ritiro, a cura dell'utente ammesso al servizio, del pasto di mezzogiorno presso la ditta incaricata del servizio in orari stabiliti dall'Amministrazione comunale con appositi contenitori di plastica.

7. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti può essere effettuato:
 - a) mediante personale volontario della C.R.I. – Postazione di Casalborgone, ai sensi dell'art. 6 della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. del 30/04/2002, esecutiva ai sensi di legge, in base agli orari indicati dal fornitore dei pasti;
 - b) In via straordinaria dal personale comunale nei casi in cui la CRI abbia dei gravi motivi di impossibilità

8. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto:
 - a) a comunicare agli Uffici comunali, entro le ore nove, eventuali sospensioni giornaliere dell'erogazione del proprio pasto. In caso di mancata comunicazione i pasti preparati vengono conteggiati al fine del conteggio dei pasti a carico dell'utenza secondo quanto stabilito dal successivo articolo sette.
 - b) A controfirmare giornalmente il modulo predisposto dal Comune, attestante l'avvenuta consegna del pasto;

9. Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni di cui al precedente comma gli Uffici comunali provvederanno alla sospensione del servizio.

Art. 3 **Finalità del servizio**

1. E' finalità del servizio:
 - a) la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art. 4 possono incontrare nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
 - b) Il supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dal C.I.S.S..

Art. 4 **Utenti del servizio**

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Casalborgone, che non dispongono di parenti tenuti per legge agli alimenti residenti nel Comune, e dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) età superiore ai 75 e residenza nel territorio di Casalborgone unitamente a situazione di difficoltà tale per cui l'utente non è in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto. La situazione di difficoltà deve essere attestata da parte dei servizi sociali.
 - b) Temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico e da relazione del Servizio di assistenza sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;

- c) Situazioni di indigenza, attestate da parte dei Servizi sociali del Comune.
2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.
 3. Possono essere ammessi al servizio Cittadini residenti nel Comune di Casalborgone che, anche in presenza di parenti tenuti per legge agli alimenti residenti nel Comune, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - d) impossibilità temporanea dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari;
 4. La mancanza o il venire meno dei requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta la non ammissione o l'esclusione dal servizio.

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 5 Modalità di accesso

1. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati.
2. La richiesta di accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, agli Uffici comunali utilizzando i moduli appositamente predisposti dal Comune.
3. Entro 15 giorni dalla acquisizione al protocollo generale del Comune della richiesta di cui al precedente comma uno, la Giunta Comunale:
 - a) provvede all'istruttoria della stessa attraverso l'acquisizione, quando necessario, di apposita relazione da parte del servizio di assistenza sociale, ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo quattro;
 - b) decide in merito a situazioni di particolare disagio, disponendo l'attivazione del servizio secondo una delle modalità indicate al sesto comma del precedente articolo due o comunicando per iscritto al richiedente l'eventuale diniego motivandolo.
4. Ai fini dell'istruttoria di cui al precedente comma tre il Comune può richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti, può richiedere ulteriori accertamenti da parte dell'assistente sociale.
5. L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

TITOLO III ONERI FINANZIARI

Art. 6 Spese a carico degli utenti.

1. Gli utenti del servizio sono tenuti al pagamento totale delle spese per la fornitura dei pasti, calcolato sull'importo unitario stabilito dall'Amministrazione.

Art. 7 Modalità di pagamento.

1. Il pagamento del servizio di cui al precedente articolo può essere effettuato attraverso i bollettini di c.c.p. emessi dall'Ufficio competente con cadenza mensile o mediante versamento presso gli sportelli comunali, con rilascio di apposita ricevuta.
2. In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata dall'Amministrazione vengono applicati gli interessi di mora previsti per legge proporzionali al ritardato pagamento.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2 l'Ufficio competente provvede all'invio di un solo avviso per sollecitare gli interessati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di invio del medesimo.
4. Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra l'Ufficio competente provvede alla sospensione del servizio e al recupero di tutte le spese inerenti e conseguenti secondo le normative vigenti.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 8 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31.12.96, n° 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore secondo i termini stabiliti dal vigente Statuto Comunale.